

Roma, 7 agosto 2025

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 30 / 2024

Oggetto: Autotrasporto – Aggiornamento dei valori di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto – D.D. MIT n.279 del 5.8.2025.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un nuovo decreto direttoriale contenente “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto” ai sensi della Legge n.190/2014.

Come è noto, tali valori sono elaborati sulla base di una nuova metodologia attraverso lo studio effettuato da un ente terzo e, con il provvedimento in oggetto, sono stati aggiornati al mese di giugno 2025.

In particolare, sono previste specifiche tabelle relative a quattro diverse classi di veicolo basate sul peso; nel decreto è ribadita la natura non cogente di tali valori.

[Aggiornamento alla data di giugno 2025 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi | mit](#)

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D’Ascoli





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, 2008 n. 133 *"Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi"*, inteso a coniugare l'abrogazione del sistema tariffario in materia di autotrasporto delle merci per conto di terzi con l'esigenza di garantire che le relative operazioni si svolgano nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, assicurando che il corrispettivo a favore dell'impresa di autotrasporto non possa essere convenuto in spregio all'osservanza di parametri di sicurezza indispensabili per il corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di cose;

VISTO l'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ai sensi del quale la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sono stati soppressi con decorrenza 28 luglio 2012 con conseguente assegnazione dei relativi compiti in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014 n. C-162/13 con la declaratoria di non conformità della su citata normativa sui costi minimi con la normativa comunitaria, *"perché l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo di servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi di esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati"*;

CONSIDERATO che, conseguentemente, non possono ritenersi conformi ai principi comunitari in materia di libertà di concorrenza e di mercato gli atti dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto con specifico riferimento alla metodologia di calcolo adottata dall'Osservatorio medesimo con delibera n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012 con la partecipazione anche di organismi privati;

CONSIDERATO, inoltre, che l'assenza di meccanismi atti ad impedire ai rappresentanti delle organizzazioni private rappresentative delle imprese interessate di agire nell'esclusivo interesse della categoria, non garantiva l'imparzialità delle relative deliberazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, sulla scorta della Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014, nel mutato contesto normativo, ha previsto la pubblicazione con aggiornamento trimestrale, ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi abrogando, quindi, la disciplina dei *"costi minimi dell'autotrasporto"* recata dall'articolo 83 bis del sopra richiamato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, sia nella parte

metodologica che nella parte in cui detti costi venivano considerati cogenti;

CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto con una prima pubblicazione nel proprio sito *internet* dei valori di riferimento dei costi di esercizio;

VISTO il parere reso in data 15 aprile 2015 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza nell'applicazione della disposizione sopra richiamata, ha invitato l'Amministrazione a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali nel settore dell'autotrasporto di merci in conto di terzi e a non pubblicare le tabelle dei *"valori di riferimento"*;

VISTA l'ordinanza del 21 giugno 2016 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha precisato che l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, *"deve essere interpretato nel senso che il medesimo non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore ai costi minimi di esercizio determinati da una amministrazione nazionale"*;

VISTO il parere reso in data 8 febbraio 2017 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel prendere atto dell'Ordinanza sopra richiamata, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 250 della legge 1910/2014, ha esortato l'Amministrazione ad effettuare *"una rilevazione dei costi di esercizio in modo da definire un sistema di forcelle il più ampio possibile, evitando di individuare valori dettagliati per ogni singola voce di costo medio bensì provvedendo ad aggregare le singole voci di costo omogenee, procedendo, altresì, per i motivi ivi esposti, ad eliminare ogni riferimento al "costo dell'organizzazione"*;

VISTA la sentenza n. 47 del 7 febbraio 2018 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito che l'articolo 83 bis commi 1,2,3,6,7,8,10 e 11 della legge n. 133/2008 non si pone in contrasto con i principi costituzionali avuto riguardo al principio che un interesse di ordine generale (la sicurezza della circolazione stradale) può legittimare una limitazione alla libertà negoziale delle parti, principio di rango costituzionale anch'esso;

VISTA la nota n. 3040 del 24 gennaio 2020 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere in ordine ad uno schema metodologico elaborato al fine di pervenire alla definizione dei costi indicativi di riferimento;

VISTO il parere in data 26 febbraio 2020, n. AS 1654 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha ritenuto *"che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive"*;

CONSIDERATO che con il citato parere AS 1654 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che i valori di riferimento dovranno essere definiti da un soggetto *"terzo"*, a condizione che lo stesso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo a tale compito;

VISTO E RICHIAMATO il decreto direttoriale n. 206 del 27 novembre 2020, con il quale il direttore generale dell'allora Direzione generale per il trasporto stradale, e per l'intermodalità ha disposto la pubblicazione delle tabelle finali contenute nello *"Studio per la rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di autotrasporto merci per conto di terzi"*, effettuato da soggetto terzo, ai fini della pubblicazione dei costi di riferimento ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 23.12.2014;

PRESO ATTO delle successive pubblicazioni effettuate a cura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, che hanno aggiornato periodicamente, sulla base dell'incremento

derivante dall'inflazione indicata mensilmente dall'ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo, le tabelle inizialmente pubblicate contestualmente al decreto direttoriale 206/2020;

DATO ATTO altresì che con delibera n. 1 dell'8 marzo 2024 il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha istituito una Commissione permanente "Normativa", alla quale è attribuito lo studio di progetti normativi, cui è stata chiamata a partecipare la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

CONSIDERATO come, in considerazione, anche, delle ripetute richieste avanzate dalle Associazioni di categoria e delle proposte di modifica legislativa pervenute in esito ai lavori della suddetta Commissione, il Comitato Centrale ha ritenuto necessario affidare ad un soggetto terzo, l'incarico di conduzione e redazione di uno studio volto all'aggiornamento della metodologia di rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto, al fine di definire un quadro di riferimento chiaro che contribuisca alla costruzione di un modello rappresentativo e trasparente;

DATO ATTO che per la elaborazione dello studio è stato avviato un tavolo tecnico di supporto al quale hanno partecipato, oltre che Dirigenti e Funzionari della segreteria del Comitato Centrale, anche rappresentanti della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

VISTA la nota prot. n. 3359 del 23 ottobre 2024 con la quale il Presidente del citato Comitato Centrale ha trasmesso alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto lo *"Studio per la rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi"*, composto di due elaborati: il primo contenente la metodologia seguita per la determinazione dei valori, il secondo costituito da uno strumento interattivo - Dashboard che consente di determinare ed aggiornare in maniera trasparente i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per gli 11 criteri di costo individuati nella metodologia;

DATO ATTO della avvenuta pubblicazione del decreto del Capo del dipartimento dei trasporti e della navigazione n. 588 del 10 dicembre 2024 con il quale si è disposta la pubblicazione, nel sito web del Ministero, delle tabelle suddivise per categorie di massa totale dei veicoli e contenenti i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi, ottenute con lo strumento interattivo-Dashboard allegato allo studio;

DATO ATTO che occorre procedere all'aggiornamento trimestrale dei valori indicativi di riferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 23.12.2014, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 21.03.2022 n. 21, convertito con la legge 20.05.2022 n. 51;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 6 comma 6 bis del decreto legislativo 286/2005 come modificato dall'art. 14 del sopra citato decreto-legge 21/2022 in base al quale il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

PRESO ATTO del dato relativo alla percorrenza media annuale, in km, effettuata dai veicoli immatricolati per trasporto di cose per conto di terzi, come risultante dai dati estrapolati dal CED della motorizzazione e registrati nelle revisioni annuali dei veicoli, suddiviso per classi di peso veicolare, come da legenda allegata al presente atto;

VISTA la relazione tecnica allegata, che dettaglia i criteri e le modalità eseguite per l'aggiornamento delle tabelle al mese di giugno 2025;

CONSIDERATO che tali elaborati rispondono alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità

garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la natura non cogente dei costi indicativi di riferimento per i contratti stipulati in forma scritta;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione prot. n. 205 del 20 giugno 2025 con cui il dr. ing. Valentino IURATO, è autorizzato ad operare quale facente funzione del Direttore generale per la sicurezza stradale e per l'autotrasporto fino alla data di decorrenza dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza stradale e per l'autotrasporto di cui all'interpello n. 25365 del 5 giugno 2025;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

DECRETA

Articolo unico

1. Le premesse formano parte integrante del presente articolo.
2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla giurisprudenza richiamata nelle premesse, si dispone in ordine alla pubblicazione nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dedicata all'autotrasporto di merci, delle tabelle allegate quali parti integranti al presente decreto, nonché della legenda utile al loro utilizzo ed alla relazione tecnica che descrive la metodologia seguita per l'aggiornamento
3. Si dà atto che la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto provvede, in attuazione di quanto previsto dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, all'aggiornamento trimestrale delle tabelle, attraverso l'utilizzo della Dashboard allegata allo studio trasmesso dal Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

IL DIRETTORE GENERALE
facente funzione
Dr. Ing. Valentino Iurato



VALENTINO IURATO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
04.08.2025 17:54:19
UTC



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE ITALIANE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI.

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2025. RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

La presente relazione descrive i criteri utilizzati per l'aggiornamento delle tabelle relativi ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi, eseguito con riferimento al mese di giugno 2025.

L'art. 1 comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che, con cadenza trimestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla pubblicazione dell'aggiornamento dei valori di cui sopra. Lo scorso 10 dicembre sono state pubblicate le tabelle, come desunte dallo studio commissionato dal Comitato Centrale dell'Albo dell'autotrasporto, per le 4 classi di peso dei veicoli individuate.

Per eseguire il previsto aggiornamento si è tenuto conto delle modifiche intervenute tra dicembre e giugno ad alcuni dei costi. Si sono altresì apportati alcuni aggiustamenti al modello di calcolo predisposto.

Nel dettaglio, si sono aggiornati i valori dei costi dei veicoli, dei costi per stipendi, straordinari e trasferte dei costi per pedaggiamenti ed infine dei costi per l'energia.

L'aggiornamento del costo dei veicoli è stato effettuato andando ad aggiornare il prezzo indicato nel sito "motornet" per i veicoli individuati nella prima stesura delle tabelle.

Poiché successivamente alla prima pubblicazione dei valori indicativi di riferimento è stato sottoscritto l'aggiornamento del contratto collettivo nazionale di lavoro per la logistica, trasporto di merci e spedizione, nel modello di calcolo sono stati inseriti i valori aggiornati relativi agli stipendi, agli straordinari ed alle trasferte del personale inquadrato in questo contratto.

Sono stati altresì rideterminati i valori del pedaggiamento, comprensivi degli aumenti intervenuti, calcolandoli per le tratte significative individuate nella prima stesura, utilizzando gli applicativi presenti nei siti dei soggetti gestori delle relative autostrade.

Infine, si sono aggiornati i valori delle spese per energia, determinati, per il gasolio, a partire del costo medio di giugno pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si è inoltre effettuata una verifica, con l'ausilio dei dati forniti dal CED del Ministero, circa la percorrenza media annua dei veicoli adibiti al trasporto di merci immatricolati per uso di terzi e di massa pari o inferiore a 3,5 ton. Dall'analisi dei dati ricevuti è stato possibile verificare che la percorrenza media annua dei veicoli appartenenti a questa classe di peso ammonta a 30.000 km. Si sono pertanto aggiornati i valori della tabella per la classe di peso A riferendoli ad una percorrenza media annua di 30.000 km.

Infine, tutti i valori sono stati riportati al netto dell'IVA.

Le quattro tabelle che si allegano alla relazione sono il risultato degli aggiornamenti sopra descritti per le quattro categorie di peso individuate per la determinazione dei valori di riferimento.

Se ne propone la pubblicazione, nella pagina internet del Ministero, unitamente alla legenda che fornisce alcune indicazioni per l'uso delle tabelle.

Si propone altresì che, in analogia a quanto fatto lo scorso dicembre, la pubblicazione sia autorizzata mediante decreto dirigenziale.

Si specifica sin da ora che nei prossimi aggiornamenti trimestrali previsti dalla norma sopra richiamata, sarà cura di questa divisione andare a verificare e, se nel caso, aggiornare, anche i valori riferiti alle voci di costo non analizzate in questa revisione.

Roma, 28 luglio 2025

Il direttore divisione 7

(ing. Donatella Orlandi)

Firmato digitalmente da

Donatella Orlandi

CN = Donatella Orlandi
O = MiMS
C = IT



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE ITALIANE DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI.

LEGENDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE TABELLE PUBBLICATE.

I valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi sono determinati tenendo conto della massa complessiva dei veicoli e dei complessi veicolari ammessi alla circolazione ordinaria. Non hanno pertanto considerato i costi relativi a veicoli e complessi veicolari di dimensioni o massa "eccezionale".

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 6 bis del d.lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e s.m.i., il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina sulla base delle tabelle pubblicate trimestralmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi di quanto previsto dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.

Per la determinazione dei valori indicativi di riferimento si sono prese in esame quattro categorie di veicoli, individuate per massa e percorrenza media annua prestabilita:

- **Classe di peso A:** veicoli di peso inferiore a 3,5 ton - rimorchi di peso inferiore a 1,5 ton. Percorrenza media annua: 30.000 km;
- **Classe di peso B:** veicoli di peso pari o superiore a 3,5 ton ed inferiore a 12 ton – rimorchi di peso superiore a 1,5 ton ed inferiore a 3,5 ton – semirimorchi di peso inferiore a 5,0 ton. Percorrenza media annua: 100.000 km.
- **Classe di peso C:** veicoli di peso pari o superiore a 12,0 ton ed inferiore a 26 ton – rimorchi di peso superiore a 3,5 ton ed inferiore a 7,5 ton – semirimorchi di peso pari o superiore a 5 ton ed inferiore a 19,0 ton. Percorrenza media annua: 100.000 km.
- **Classe di peso D:** veicoli di peso complessivo superiore a 26 ton – rimorchi di peso superiore a 7,5 ton – semirimorchi di peso superiore a 19,0 ton. Percorrenza media annua: 100.000 km.

Ai fini della determinazione del valore indicativo di riferimento di un trasporto chilometrico, si sommano, desumendoli dalla tabella relativa alla tipologia di veicolo impiegata, le sole voci che interessano, in base alla modalità in cui si svolge il trasporto.

A titolo di esempio, le voci relative al rimorchio non vanno prese in considerazione nel caso in cui il trasporto avvenga mediante impiego di trattore e semirimorchio, così per la voce relativa alla trasferta se il trasporto è effettuato in giornata o per la spesa relativa all'energia "elettrico" se si tratta di veicolo con motore endotermico.



CLASSE DI PESO

A

PESO VEICOLO (t)

P < 3,5 t

PESO RIMORCHIO (t)

P < 1,5 t

PESO SEMIRIMORCHIO (t)

-

MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi

SEZIONE	CRITERIO	COMPONENTI	Costi per 30.000 km		Costi per 1 km	
			VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
AUTOMEZZO	ACQUISTO	VEICOLO	2,900.00 €	18,296.00 €	0.09667 €	0.60987 €
		RIMORCHIO	113.95 €	11,321.60 €	0.00380 €	0.37739 €
		SEMIRIMORCHIO	-	-		
	MANUTENZIONE	VEICOLO	4,500.00 €	9,000.00 €	0.15000 €	0.30000 €
		RIMORCHIO	750.00 €	1,500.00 €	0.02500 €	0.05000 €
		SEMIRIMORCHIO	-	-		
	PNEUMATICI	VEICOLO	600.55 €	1,895.31 €	0.02002 €	0.06318 €
		RIMORCHIO	152.84 €	1,787.40 €	0.00509 €	0.05958 €
		SEMIRIMORCHIO	-	-		
	REVISIONE	UMC	45.00 €	45.00 €	0.00150 €	0.00150 €
		OFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE	79.02 €	79.02 €	0.00263 €	0.00263 €
	BOLLO	VEICOLO	17.20 €	185.56 €	0.00057 €	0.00619 €
		MASSA RIMORCHIABILE	25.82 €	31.25 €	0.00086 €	0.00104 €
	ASSICURAZIONE	-	1,150.00 €	5,692.00 €	0.03833 €	0.18973 €
	STIPENDI	-	36,040.09 €	47,786.96 €	1.20134 €	1.59290 €
	TRASFERTE	-	836.10 €	7,923.75 €	0.02787 €	0.26413 €
	STRAORDINARI	-	0.00 €	3,211.73 €	0.00000 €	0.10706 €
ALTRO	ENERGIA	GASOLIO	2,389.00 €	5,309.87 €	0.07963 €	0.17700 €
		ELETTRICO	5,868.56 €	8,040.94 €	0.19562 €	0.26803 €
	PEDAGGIAMENTI	-	2,210.42 €	2,210.42 €	0.07368 €	0.07368 €



CLASSE DI PESO

B

PESO VEICOLO (t)

3,5 t < P < 12 t

PESO RIMORCHIO (t)

1,5 t < P < 3,5 t

PESO SEMIRIMORCHIO (t)

P < 5 t



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi

			Costi per 100.000 km		Costi per 1 km	
SEZIONE	CRITERIO	COMPONENTI	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
AUTOMEZZO	ACQUISTO	VEICOLO	7,250.00 €	36,542.00 €	0.07250 €	0.36542 €
		RIMORCHIO	1,199.20 €	16,250.40 €	0.01199 €	0.16250 €
		SEMIRIMORCHIO	2,379.00 €	16,592.00 €	0.02379 €	0.16592 €
	MANUTENZIONE	VEICOLO	7,875.00 €	15,750.00 €	0.07875 €	0.15750 €
		RIMORCHIO	1,200.00 €	2,400.00 €	0.01200 €	0.02400 €
		SEMIRIMORCHIO	1,500.00 €	3,000.00 €	0.01500 €	0.03000 €
	PNEUMATICI	VEICOLO	1,163.43 €	7,085.99 €	0.01163 €	0.07086 €
		RIMORCHIO	455.12 €	6,730.92 €	0.00455 €	0.06731 €
		SEMIRIMORCHIO	1,300.08 €	15,468.78 €	0.01300 €	0.15469 €
	REVISIONE	UMC	45.00 €	45.00 €	0.00045 €	0.00045 €
		OFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE	79.02 €	194.00 €	0.00079 €	0.00194 €
	BOLLO	VEICOLO	119.78 €	573.77 €	0.00120 €	0.00574 €
		MASSA RIMORCHIABILE	70.20 €	312.46 €	0.00070 €	0.00312 €
	ASSICURAZIONE	-	1,276.00 €	4,656.00 €	0.01276 €	0.04656 €
COSTO PERSONALE	STIPENDI	-	37,377.79 €	49,502.35 €	0.37378 €	0.49502 €
	TRASFERTE	-	836.10 €	7,923.75 €	0.00836 €	0.07924 €
	STRAORDINARI	-	0.00 €	3,316.13 €	0.00000 €	0.03316 €
ALTRO	ENERGIA	GASOLIO	23,948.78 €	26,358.35 €	0.23949 €	0.26358 €
		ELETTRICO	-	-	-	-
	PEDAGGIAMENTI	-	7,753.45 €	7,753.45 €	0.07753 €	0.07753 €



CLASSE DI PESO

C

PESO VEICOLO (t)

12 t < P < 26 t

PESO RIMORCHIO (t)

3,5 t < P < 7,5 t

PESO SEMIRIMORCHIO (t)

5 t < P < 19 t



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi

SEZIONE	CRITERIO	COMPONENTI	Costi per 100.000 km		Costi per 1 km	
			VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
AUTOMEZZO	ACQUISTO	VEICOLO	11,400.00 €	76,243.60 €	0.11400 €	0.76244 €
		RIMORCHIO	5,685.20 €	20,959.60 €	0.05685 €	0.20960 €
		SEMIRIMORCHIO	3,879.60 €	62,708.00 €	0.03880 €	0.62708 €
	MANUTENZIONE	VEICOLO	17,915.63 €	35,831.25 €	0.17916 €	0.35831 €
		RIMORCHIO	2,160.00 €	4,320.00 €	0.02160 €	0.04320 €
		SEMIRIMORCHIO	2,812.50 €	5,625.00 €	0.02813 €	0.05625 €
	PNEUMATICI	VEICOLO	3,065.92 €	14,484.88 €	0.03066 €	0.14485 €
		RIMORCHIO	1,950.12 €	24,760.32 €	0.01950 €	0.24760 €
		SEMIRIMORCHIO	1,950.12 €	20,625.04 €	0.01950 €	0.20625 €
	REVISIONE	UMC	45.00 €	45.00 €	0.00045 €	0.00045 €
		OFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE	79.02 €	194.00 €	0.00079 €	0.00194 €
	BOLLO	VEICOLO	148.28 €	622.76 €	0.00148 €	0.00623 €
		MASSA RIMORCHIABILE	234.00 €	687.40 €	0.00234 €	0.00687 €
	ASSICURAZIONE	-	1,475.00 €	4,472.00 €	0.01475 €	0.04472 €
COSTO PERSONALE	STIPENDI	-	38,467.35 €	51,180.50 €	0.38467 €	0.51181 €
	TRASFERTE	-	836.10 €	7,923.75 €	0.00836 €	0.07924 €
	STRAORDINARI	-	0.00 €	3,407.84 €	0.00000 €	0.03408 €
ALTRO	ENERGIA	GASOLIO	30,158.81 €	50,653.21 €	0.30159 €	0.50653 €
		ELETTRICO	-	-	-	-
	PEDAGGIAMENTI	-	10,727.66 €	10,727.66 €	0.10728 €	0.10728 €



CLASSE DI PESO

D

PESO VEICOLO (t)

P > 26 t

PESO RIMORCHIO (t)

P > 7,5 t

PESO SEMIRIMORCHIO (t)

P > 19 t



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese italiane di autotrasporto merci per conto terzi

			Costi per 100.000 km		Costi per 1 km	
SEZIONE	CRITERIO	COMPONENTI	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
AUTOMEZZO	ACQUISTO	VEICOLO	26,716.00 €	79,971.80 €	0.26716 €	0.79972 €
		RIMORCHIO	8,815.96 €	28,780.00 €	0.08816 €	0.28780 €
		SEMIRIMORCHIO	6,807.60 €	67,100.00 €	0.06808 €	0.67100 €
	MANUTENZIONE	VEICOLO	24,186.09 €	48,372.19 €	0.24186 €	0.48372 €
		RIMORCHIO	3,888.00 €	7,776.00 €	0.03888 €	0.07776 €
		SEMIRIMORCHIO	6,750.00 €	13,500.00 €	0.06750 €	0.13500 €
	PNEUMATICI	VEICOLO	6,752.24 €	21,727.32 €	0.06752 €	0.21727 €
		RIMORCHIO	2,600.16 €	50,804.04 €	0.02600 €	0.50804 €
		SEMIRIMORCHIO	2,600.16 €	30,937.56 €	0.02600 €	0.30938 €
	REVISIONE	UMC	45.00 €	45.00 €	0.00045 €	0.00045 €
		OFFICINE PRIVATE AUTORIZZATE	79.02 €	194.00 €	0.00079 €	0.00194 €
	BOLLO	VEICOLO	158.04 €	1,124.84 €	0.00158 €	0.01125 €
		MASSA RIMORCHIABILE	513.00 €	968.62 €	0.00513 €	0.00969 €
	ASSICURAZIONE	-	1,611.00 €	6,811.00 €	0.01611 €	0.06811 €
COSTO PERSONALE	STIPENDI	-	38,467.35 €	51,180.50 €	0.38467 €	0.51181 €
	TRASFERTE	-	836.10 €	7,923.75 €	0.00836 €	0.07924 €
	STRAORDINARI	-	0.00 €	3,407.84 €	0.00000 €	0.03408 €
ALTRO	ENERGIA	GASOLIO	38,602.10 €	66,452.55 €	0.38602 €	0.66453 €
		ELETTRICO	-	-	-	-
	PEDAGGIAMENTI	-	17,077.57 €	17,077.57 €	0.17078 €	0.17078 €

